

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO FLUVIALE

Approvato con delib. C.P. n. 73 del 29.7.2002

Modificato con delib. C.P. n. 116 del 10.12.2002

Integrato con D.C.P. n. 90 del 20.12.2004, 15.01.2007 e D.C.P. n. 43 del 18.06.2008

## **ART. 1 Scopo e campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le procedure intese al rilascio in concessione di aree del demanio fluviale a soggetti privati, società, Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico che intendano utilizzare tali aree con finalità compatibili con il regime idraulico.
2. La procedura viene attivata dietro richiesta dell'interessato previo versamento di un deposito per spese istruttorie e di sopralluogo il cui ammontare è determinato dalla Giunta Provinciale con apposito provvedimento.
3. La concessione non potrà avere durata superiore a 19 anni.
4. L'atto concessorio contiene le condizioni tecniche particolari all'osservanza delle quali la concessione è subordinata per il buon mantenimento del regime idraulico.

## **ART. 2 Concessioni per impianti tecnici e pertinenze**

1. La concessione di aree del demanio fluviale, laddove sia richiesta per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere definite "principali" in quanto autonomamente utilizzabili, non è soggetta a gara pubblica ma a trattativa privata senza gara ufficiosa. Ai sensi del presente Regolamento si considerano tali gli impianti di energia elettrica, fognatura, acquedotto, impianti per le comunicazioni, i ponti di qualsiasi specie e dimensione, i guadi ove ammessi, i muri di recinzione, le opere di presa e le tombinature ove realizzabili.
2. Eventuali altre opere non ricomprese nell'elenco sopra riportato potranno essere classificate come tali previo conforme parere del Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 97 L.R. 18/99.
3. Le richieste di concessione, adeguatamente motivate, verranno esaminate dal competente Ufficio in ordine cronologico, in base alle risultanze dell'Ufficio Protocollo.
4. La documentazione da allegarsi alla domanda di concessione è la seguente:
  - Planimetria catastale con indicazione delle opere;
  - Planimetria in scala 1:100 delle opere e di un tratto adeguato del corso d'acqua;
  - Sezioni longitudinali e trasversali dell'opera con relativo tratto di corso d'acqua in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento;
  - Relazione tecnico illustrativa dell'opera comprendente i calcoli idraulici in moto permanente dai quali risulti la fattibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico;
  - Planimetrie di inquadramento urbanistico dell'intervento.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al

- richiedente. L'eventuale richiesta di integrazione delle pratiche verrà effettuata unitamente all'avvio del procedimento; le pratiche così integrate verranno esaminate in base all'ordine di arrivo delle integrazioni richieste.
6. Gli Enti Pubblici possono richiedere l'esame anticipato delle pratiche per motivi di urgenza e di pubblico interesse. I soggetti privati possono richiedere l'esame anticipato delle pratiche per obiettivi motivi di urgenza debitamente documentati. Il Dirigente del Servizio, esaminate le argomentazioni addotte, autorizza l'esame anticipato della pratica.
  7. Esaurita positivamente la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente, previo nulla osta idraulico ai sensi della L.R.18/99 e del R.D. 523/1904, procederà al rilascio del relativo provvedimento concessorio, previo pagamento, da parte dell'interessato del canone e della cauzione da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 4.
  8. Il provvedimento concessorio è repertoriato nel Repertorio dei contratti della Provincia.
  9. Nel caso di opera realizzata su area demaniale, utilizzata da più utenti, la concessione può essere sottoscritta da un solo soggetto delegato per iscritto dagli altri utenti.

#### **ART. 2 bis Casi particolari**

Le norme di cui all' art. 2 si applicano anche i seguenti casi:

- a) Richieste di concessioni per porzioni di aree demaniali individuate dall'Ufficio sulla base della realtà di fatto alle quali si può accedere solo attraverso fondi di proprietà privata, oppure attraverso altre aree demaniali in concessione, o attraverso "l'alveo attuale" come definito dalle norme di Piano di Bacino. In tali casi la concessione può essere rilasciata, su richiesta, al proprietario confinante, all'affittuario o all'utilizzatore di fondo privato confinante o al concessionario di area demaniale confinante. In caso di più soggetti confinanti aventi diritto verrà indetta una gara ristretta tra gli stessi
- b) Richieste di concessioni relative ad aree già regolarmente concesse nel caso di cessione di azienda o subentri nell'attività in essere sull'area demaniale. Sia nel caso di cessione di azienda, sia nel caso di subentro nell'attività devono essere prodotti gli atti previsti dalla vigente normativa per le due fattispecie. La concessione può essere volturata al nuovo titolare della società o della ditta subentrante.
- c) Nei casi di cui all'art.2 lettere a), c), d) del DPR 296/2005.
- d) Nel caso di cui all'art. 2 lettera b) del DPR 296/2005 a favore di coltivatore diretto proprietario di area confinante o concessionari di altra area demaniale confinante con quella da concedere. In caso di più soggetti aventi diritto verrà indetta una gara ristretta tra gli stessi.

Richieste di concessioni avanzate nell' ambito di accordi bonari da soggetti già proprietari di terreni sottoposti a procedure di esproprio per lavori di adeguamento idraulico. In tal caso la concessione verrà assegnata applicando all'area il relativo canone, fino al massimo alla concorrenza del prezzo di esproprio.

### **ART. 3 Altre concessioni**

1. Fuori dei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la concessione di aree del demanio fluviale è subordinata all'espletamento di gara pubblica.
2. Si procede a trattativa privata, previa gara ufficiosa, quando il canone base complessivo, determinato con riferimento all'utilizzo più remunerativo compatibile con le destinazioni di P.R.G, sia inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
3. In caso di gara pubblica il bando deve contenere tutte le notizie necessarie alla puntuale individuazione e descrizione dell'area concedenda, degli utilizzi compatibili con il regime idraulico, fatte salve le puntuali destinazioni di zona sotto il profilo urbanistico - edilizio da parte degli Strumenti Urbanistici Generali Comunali. Il bando contiene altresì i termini temporali e le modalità di produzione dell'offerta, la durata della concessione, le eventuali modalità e condizioni per il rinnovo, nonché i canoni base correlati ad ogni destinazione ammessa, sui quali si potranno effettuare le offerte in aumento. Il bando deve essere pubblicato, almeno ventisei giorni prima di quello fissato per l'incanto, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune ove si trovano gli immobili, sul sito Internet della Provincia e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
4. In caso di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, il Dirigente del Settore dà informativa mediante affissione di apposito avviso, con i contenuti di cui al precedente comma, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune territorialmente competente e mediante pubblicazione dello stesso sul sito Internet della Provincia. Eventuali domande già pervenute nell'anno precedente, saranno considerate manifestazione della volontà di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'area; i soggetti richiedenti saranno pertanto invitati alla gara unitamente agli altri eventuali istanti.
5. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che, con riferimento alla durata della concessione, sia la più remunerativa per la Provincia. A parità di condizioni è preferito il richiedente che intenda avvalersi dell'area per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o che preveda una valorizzazione del bene demaniale.
6. La Provincia, con delibera di Giunta, può dare direttamente in concessione agli Enti Pubblici e alle ONLUS le aree del demanio fluviale di cui al presente articolo, al

canone fissato a norma di legge qualora l'utilizzo contemplici finalità pubbliche.

7. Il contratto concessorio deve essere sottoscritto dal vincitore di gara previo pagamento del canone concessorio e delle spese accessorie, entro 45 gg. dalla data della gara pubblica o ufficiosa, salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi titolo.

### **Art. 3 bis Diritto di prelazione**

1. Qualora la gara di cui all'art. 3 si riferisca ad area demaniale già in concessione, al concessionario viene riconosciuto, a gara ultimata, l'esercizio del diritto di prelazione entro 5 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'esito di gara effettuato allo stesso mediante Racc. A.R. da parte della Provincia. In tal caso il concessionario dovrà accettare, con l'istanza con la quale chiede di avvalersi del diritto di prelazione, di corrispondere il canone dell'offerta che risulterebbe assegnataria della concessione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. In tal caso l'esercizio del diritto di prelazione è soggetto a tutte le norme e obblighi contenuti nel Regolamento delle concessioni demaniali.
2. In subordine è riconosciuto il diritto di prelazione, alle condizioni sopradette, ai proprietari, affittuari o concessionari confinanti con l'area oggetto di gara o separate da questa unicamente da spazio pubblico o di uso pubblico quando l'area posta in concessione è utilizzata per ampliamento dell'attività già in essere di tipo artigianale, industriale, commerciale o agricola in capo ad imprenditori agricoli a titolo principale.

### **Art. 3 ter Assegnazione di aree demaniali per attività agricola**

Al fine di favorire l'agricoltura la Giunta Provinciale potrà autorizzare l'indizione di gara, tra soli coltivatori diretti, per l'assegnazione di aree del demanio fluviale.

Nei casi di gara pubblica e ufficiosa il Bando potrà, su conforme delibera della Giunta Provinciale riconoscere ai coltivatori diretti il diritto di prelazione alle condizioni di cui all'art. 3 bis.

### **ART. 4 Assegnazione dell'area e pagamenti**

1. L'assegnatario dell'area, su richiesta dell'Ufficio competente, oltre al pagamento delle spese contrattuali e d'asta, è tenuto ad effettuare il versamento del canone rapportato alla frazione di anno che va dalla stipula

dell'atto di concessione al trentuno dicembre dello stesso anno. I successivi pagamenti annuali del canone stesso verranno richiesti dalla Provincia entro il ventotto febbraio di ogni anno.

2. L'assegnatario è tenuto altresì al pagamento della cauzione provvisoria, se prevista dal bando di gara, e definitiva, come quantificata nel nulla osta idraulico. L'importo della cauzione non può comunque essere inferiore a due annualità di canone minimo. La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione, bancaria od assicurativa, con clausola "a prima richiesta". In caso di mancata stipulazione del contratto da parte del vincitore di gara nei termini di cui all'art. 3 la cauzione provvisoria, ove prestata, viene incamerata dalla Provincia. Il bando di gara stabilisce le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e definitiva. Della cauzione provvisoria, escluso il caso di incameramento, ne verrà disposta la restituzione entro cinque giorni dalla data della gara.
3. Nella richiesta di pagamento dei canoni successivi al primo anno, sono fissati le modalità ed il termine temporale entro il quale lo stesso deve essere effettuato. Il mancato pagamento nei termini fissati costituisce decadenza della concessione. L'eventuale rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata negli stessi termini, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone relativo all'anno in cui avviene la rinuncia, come previsto al successivo comma 6.
4. Nei casi previsti al comma precedente la concessione sarà assegnata al successivo classificato, alle condizioni dallo stesso offerte in sede di gara con le stesse modalità di cui al presente articolo.
5. Avvenuto il pagamento di quanto dovuto si procederà alla stipula del disciplinare e al rilascio della concessione.
6. In caso di assegnazione dell'area tramite gara, la rinuncia da parte del concessionario successivamente alla stipula dell'atto di concessione, comporta l'obbligo del pagamento del canone dell'intero anno solare relativo alla data di rinuncia.

#### **ART. 5 Spese di istruttoria - servitù di luci e vedute**

L'attivazione da parte dei privati di una procedura tesa al rilascio di concessione demaniale è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, fissate in € 50,00= (cinquanta/00), da versare al momento della presentazione dell'istanza sul c.c.p. della Provincia. Qualora la procedura attivata dal privato necessiti della sola autorizzazione idraulica le spese di istruttoria, da versare con le modalità e i termini di cui al precedente comma, sono fissate in € 35,00= (trentacinque/00). Sono soggette al solo regime autorizzatorio le servitù di luci e/o vedute su aree del demanio fluviale per le

quali è previsto, oltre al pagamento delle spese di istruttoria di cui al comma 2, il pagamento una tantum di € 20,00= (venti/00) a mq. quale corrispettivo della servitù concessa. Tale ultimo pagamento dovrà essere effettuato a richiesta dell'Ufficio. Le autorizzazioni idrauliche vengono rilasciate con provvedimento dirigenziale contenente tutte le norme tecniche finalizzate alla salvaguardia del regime idraulico.

#### **ART. 6 Concessione per occupazione di breve durata**

1. La concessione di aree del demanio fluviale, per attività di durata non superiore ad un anno, quali manifestazioni, esposizioni, cantieri ecc., è disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa istruttoria sulle richieste pervenute e previo nulla osta sotto il profilo idraulico. Nel caso di cantieri per lavori pubblici e privati la concessione viene rilasciata per tutta la durata dei lavori anche se superiori ad un anno purchè sussista regolare titolo edilizio comprovante la durata degli stessi.
2. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'area viene rilasciata previo pagamento da parte dell'interessato delle somme come sopra determinate. In caso di più richieste per la stessa area nello stesso periodo si procederà a gara informale tra i richiedenti.

#### **ART. 7 Rinnovo di concessione**

1. La richiesta di rinnovo della concessione, di cui agli artt. 2,3 e 5 del presente regolamento, deve essere presentata alla Provincia 90 giorni prima della scadenza della stessa.
2. Il rinnovo è autorizzato con provvedimento del Dirigente su richiesta del concessionario e previa verifica del permanere delle condizioni di assentibilità sotto il profilo idraulico ed idrogeologico senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto concessorio. Detto Atto viene notificato all'interessato con Raccomandata A.R..
3. Nel caso di concessioni assegnate a seguito di gara pubblica, le modalità e le condizioni del rinnovo devono essere previste nel relativo bando; ove il bando non contenesse tale previsione l'assegnazione delle aree avverrà con le stesse modalità valide per le nuove concessioni.
4. Il concessionario è tenuto a rendere in pristino stato le aree utilizzate entro il termine di scadenza della concessione ove la stessa non sia rinnovata o rinnovabile. In caso di inerzia la Provincia provvederà d'ufficio utilizzando il deposito

cauzionale. L'eventuale maggior somma dovuta per il ripristino verrà posta a carico del concessionario. L'Ufficio provvederà alla restituzione totale o parziale della cauzione, dandone atto con apposita certificazione.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esonerare in tutto o in parte il concessionario dall'obbligo di ripristino dell'area conservando le opere costruite in proprietà del demanio fluviale.
6. Il Dirigente competente, sentita la Giunta Provinciale, può disporre il diniego al rinnovo della concessione ove l'area debba essere utilizzata per scopi pubblici.
7. E' escluso il rinnovo tacito.

### **ART. 8 Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione**

1. Ove l'Amministrazione Provinciale riconosca l'esigenza, ai fini idraulici e/o di tutela della pubblica incolumità, di modificare e/o integrare le opere già contemplate nella concessione a carico del concessionario e di stretta pertinenza delle aree concesse, potrà prescrivere al titolare detti lavori, fissando i termini di tempo per la loro esecuzione. Tali lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario.
2. L'Amministrazione Provinciale ha inoltre facoltà di revoca o di sospensione in tutto o in parte della concessione data, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse od in applicazione di Programmi e Progetti Regionali o Provinciali.
3. L'inadempienza di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche allegate all'Atto di Concessione, accertata sia dalla Provincia che da altra Autorità titolata, comporterà la decadenza della concessione. La concessione decade altresì nel caso di mancato utilizzo del bene demaniale per i fini stabiliti per almeno un anno.
4. In tali ipotesi il concessionario è tenuto a rendere a propria cura e spese e dietro semplice richiesta scritta della Provincia, in pristino stato i luoghi ove si trovano le opere oggetto della concessione secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
5. La sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata salvo i casi previsti dalla legge. La violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata della concessione.

### **ART. 9**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Le concessioni delle aree del demanio fluviale di cui al precedente art. 3, in

essere al momento dell'approvazione del presente regolamento e delle sue variazioni, dovranno, su richiesta dell'interessato essere rinnovate fino ad massimo di diciannove anni complessivi. Per i contratti già in essere alla data del passaggio di competenze alla Provincia (anno 2001) i diciannove anni decorrono da tale data. Il termine temporale per ogni contratto concessorio è di anni sei decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto o dalla data di rinnovo. Si considerano in essere anche le concessioni per le quali, se scadute, sussista domanda di rinnovo e comunque regolarità nei pagamenti alla Provincia.

1. bis - Le occupazioni di fatto, susseguenti ad una richiesta di concessione fatta all'Agenzia del Demanio sulle quali l'Agenzia stessa non ha mai provveduto ma per le quali sono stati versati i canoni richiesti, possono essere regolarizzate ove sussistano le condizioni idrauliche previo pagamento dei canoni pregressi dovuti alla Provincia, ove non già effettuato e correlata sottoscrizione del disciplinare di concessione. In tal caso la durata della concessione non può essere superiore ad anni sei decorrenti dall'Atto di regolarizzazione.
2. Le concessioni sospese e/o revocate per la realizzazione da parte dell'Amministrazione di opere idrauliche, qualora le aree interessate dai lavori al termine degli stessi si rendessero nuovamente disponibili, potranno essere ripristinate in capo all'originario concessionario dietro sua richiesta. Qualora al contrario le medesime aree non fossero disponibili l'Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga superficie di altra area demaniale.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia.